



Prot. generato automaticamente dal sistema PEC

Povoletto lì 09.10.2023

Gent.ma
REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Sabrina Cagnina

OGGETTO: Relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Povoletto per l'anno 2023 in applicazione degli art. 45 e 46 del CCRL 19.07.2023. Richiesta certificazione.

Ai sensi del comma 3 – sexies dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, si presenta la seguente relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente del Comune di Povoletto di cui si chiede il controllo e certificazione ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del medesimo D.Lgs.

Il Modulo II "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa" verrà redatto ed inviato all'Organo di revisione, assieme alla Relazione illustrativa, a seguito della sottoscrizione della pre-intesa 2023 per l'espressione del relativo parere.

Richiamati:

- l'art. 22 della L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, che stabilisce in particolare che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- la delibera della Giunta Regionale FVG 1885 del 14/12/2020 che ha determinato i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica definiti dall'art. 22;
- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione acquisita al prot. n. 12901 del 31/12/2020 che ha fornito le prime indicazioni operative agli Enti;
- la delibera della Giunta Regionale FVG 1994 del 23/12/2021 che ha rideterminato i valori soglia a decorrere dall'esercizio finanziario 2022;
- la delibera di giunta del Comune di Povoletto n. 30 del 06.04.2023 di "approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 - P.I.A.O. - approvazione sezione 3 - organizzazione e capitale umano - e relative sottosezioni 3.1 - 3.2 - 3.3 - piano triennale dei fabbisogni di personale - e 3.4" e successiva deliberazione di giunta comunale n. 44 del 08.06.2023 di approvazione integrale del PIAO 2023-2025;

Dato atto che in data 19.07.2023 è stato stipulato in nuovo CCRL triennio normativo ed economico 2019 – 2021 in virtù del quale sono stati ridefiniti:

- per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022 l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 comma 1, del CCRL 15.10.2018 in euro 680,00 (art. 46 comma 1 del nuovo CCRL);
- con decorrenza dal 1 gennaio 2023 l'ammontare annuale delle risorse variabili in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2020 in euro 720,00 (art. 45 comma 3 del nuovo CCRL);

Dato inoltre atto che:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75), i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.45 comma 11 del CCRL biennio economico 2019-2021) e quelli delle indennità (art. 45 comma 10 del CCRL triennio economico 2019-2021).

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anno 2023

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato, relativamente alle risorse stabili e variabili con la modalità prevista dall'art. 45 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2019-2021.

Si allegano i seguenti prospetti redatti sulla base dei fac simili predisposti dalla Regione:

- prospetto n. 1 di costituzione del fondo anno 2023, con le regole previste dall'art. 45 del CCRL 2019-2021, dal quale si evince il totale delle risorse stabili e variabili;
- prospetto n. 2 dal quale si evince l'importo massimo che verrà destinato nell'anno 2023 per le voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 CCRL 19.07.2023.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Art. 45 comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le risorse stabili vengono consolidate alla data del 31.12.2018. In tal modo sono assicurate le risorse economiche, calcolate ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 8, del CCRL 2016-2018 sulla base del personale in servizio al 31.12.2016, necessarie per il finanziamento delle progressioni orizzontali già attuate.

L'importo è stato calcolato come riportato nel seguente prospetto:

N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	Totale
	A	917,00	0,00
7	B	1.016,00	7.112,00
10	C	1.177,00	11.770,00
2	D	2.271,00	4.542,00
	PLS	1.012,00	0,00
2	PLA	1.124,00	2.248,00
1	PLB	1.944,00	1.944,00
	PLC	2.235,00	0,00
	FA	1.092,00	0,00
	FB	1.177,00	0,00
	FC	2.271,00	0,00
22			27.616,00

Analogamente vengono consolidate le quote di retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021, pari ad **€ 3.744,00**.

Le risorse stabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

- 1. Incrementi per RIA, maturato economico e assegni ad personam - art. 45 comma 7:** le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Le risorse stabili sono state quindi incrementate dell'importo di **€ 633,49** a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed assegni ad personam a fronte della cessazione di n. 2 dipendenti nel 2022 (di cui una non ha comportato incrementi di cui all'art. 45 comma 7):

- cessazione del 31.01.2022 (**RIA C.B. € 573,56 – AAP € 59,93**);

- 2. Incrementi/decrementi a seguito di trasferimento di personale - art. 45 comma 5 e 12:** ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente

riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

- 3. Incrementi stabili dell'organico - art. 45 comma 9:** gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 art. 45 CCRL 2019-2021 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Tabella 1 – Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STABILI	
Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016	€ 27.616,00
Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021	€ 3.744,00
Incrementi art. 45, comma 7 - incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam	€ 633,49
Incremento/decremento art. 45, comma 5 e 12 - trasferimenti di personale	€ 0,00
Incrementi art. 45, comma 9 - incrementi stabili dell'organico	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 31.993,49

Sezione II - Risorse Variabili

Art. 45 comma 3

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'ammontare annuale delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00.

L'importo è stato calcolato come riportato nel seguente prospetto:

N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse variabili	Totale
0	A	720,00	0,00
4	B	720,00	2.880,00
9	C	720,00	6.480,00
3	D	720,00	2.160,00
0	PLS	720,00	0,00
2	PLA	720,00	1.440,00
1	PLB	720,00	720,00
0	PLC	720,00	0,00
0	FA	720,00	0,00
0	FB	720,00	0,00
0	FC	720,00	0,00
19			13.680,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

- 1. Incrementi/decrementi a seguito di trasferimento di personale - art. 45 comma 12:** ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e

incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

- 2. Incrementi di cui all'art. 45 comma 8 lettera a):** incrementi per risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.
- 3. Incrementi di cui all'art. 45 comma 8 lettera b):** incrementi per economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.
- 4. Incrementi di cui all'art. 45 comma 8 lettera c):** per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (euro 720,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.
- 5. Incrementi per diritti derivanti da invenzioni industriali - art. 45 comma 8 lettera d):** dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa derivanti dagli introiti ricevuti per effetto di invenzioni industriali di cui all'art. 15 del CCRL 2019-2021.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.
- 6. Incrementi per forme associative - assegnazione temporanea – art. 45 comma 13:** nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa.
Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.
- 7. Incremento UNA TANTUM limitatamente all'annualità 2023 – art. 46:** tale articolo ha previsto inoltre un incremento delle risorse variabili pari alla differenza tra l'importo storico di 586,00 Euro per dipendente e il nuovo importo previsto per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 pari ad 680,00 Euro.
Il fondo viene così incrementato dell'importo complessivo di 4.136,00 Euro (di cui 2.068,00 per l'anno 2021 e 2.068,00 per l'anno 2022).
Tali quote relative agli incrementi annuali di competenza degli anni 2021 e 2022, sono computate, quali risorse variabili e una tantum, nel fondo relativo al 2023.

Tabella 2 – Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2020 – art. 45 comma 3	€ 13.680,00
Incrementi di cui all'art. 45 comma 12 - Trasferimenti di personale	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 45 comma 8 - Risorse variabili - incrementi annuali	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 45 comma 13 - Forme associative - assegnazione temporanea	€ 0,00
Articolo 46 - UNA TANTUM (limitatamente all'annualità 2023)	€ 4.136,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€17.816,00

Sezione III – (Eventuali) Decurtazioni del Fondo

In Regione dal 2021 non è più applicabile il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 stabilito dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

Non vengono pertanto operate riduzioni al Fondo.

Sezione IV– Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tabella 3 – Schema esemplificativo di sintesi della costituzione del Fondo per l'anno 2023 sottoposto a certificazione:

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 45 – risorse stabili	€ 31.993,49
Fondo art. 45 – risorse variabili	€ 17.816,00
TOTALE FONDO	€ 49.809,49
Decurtazione per maggiore spesa rispetto al 2016	Non applicabile

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo, attualmente non pertinente, verrà redatto a seguito della sottoscrizione della pre-intesa sulla destinazione delle risorse anno 2023.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

RISORSE STABILI	2022	2023	DIFFERENZA
Personale in servizio al 31/12/2016	€ 27.616,00	€ 27.616,00	€ -
Incrementi per RIA – maturato economico ecc personale cessato dal 2017 - 2021	€ 3.744,00	€ 3.744,00	€ -
Incrementi per RIA, maturato economico e assegni ad personam personale cessato nel 2022 - art. 45 comma 7 CCRL 2019-2021	€ -	€ 633,49	€ 633,49
Incrementi per incremento stabile dotazione organica	€ -	€ -	€ -
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale	€ -	€ -	€ -
TOTALE RISORSE STABILI	€ 31.360,00	€ 31.993,49	€ 633,49
RISORSE VARIABILI			
Personale in servizio al 31/12/2016 (per l'anno 2022) e personale in servizio al 31.12.2020 dall'anno 2023	€ 12.892,00	€ 13.680,00	€ 788,00
Incrementi derivanti da disposizioni normative	€ -	€ -	€ -
Incrementi economie accertate sul fondo anno precedente	€ -	€ -	€ -
Incrementi per unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato	€ -	€ -	€ -
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale	€ -	€ -	€ -
incrementi per diritti derivanti da invenzioni industriali	€ -	€ -	€ -
Art. 46 Una tantum per l'anno 2023	€ -	€ 4.136,00	€ 4.136,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 12.892,00	€ 17.816,00	€ 4.924,00
TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 44.252,00	€ 49.809,49	€ 5.557,49

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione

Nel Bilancio di Previsione, unitamente alle spese fisse del personale, vengono stanziati, nei vari capitoli, le somme relative alla retribuzione accessoria.

In particolare, le risorse stabili risultano stanziati al capitolo 1432/0, assieme alle risorse variabili destinate all'erogazione della produttività.

Per quanto riguarda le altre voci del salario accessorio:

- le risorse destinate al pagamento degli straordinari sono stanziati ad apposito capitolo (1432/1);
- le voci di salario accessorio (particolari condizioni, turni e maggiorazioni orarie; indennità per particolari responsabilità) trovano copertura al capitolo (1431/0);
- gli oneri previdenziali trovano copertura sui capitoli dedicati ad ogni ufficio (Segreteria 80 – Ragioneria 356 – Tecnico 370 – Demografico 442 – Polizia Municipale 510 – Biblioteca 766 – Operai 1160);
- l'IRAP trova copertura sui capitoli dedicati ad ogni ufficio (Segreteria 81 – Ragioneria 357 – Tecnico 371 – Demografico 444 – Polizia Municipale 511 – Biblioteca 767 – Operai 1161).

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

In merito al Fondo anno 2022, si attesta che l'erogazione delle somme legate alla produttività è stata effettuata, a conclusione del procedimento di misurazione e valutazione delle prestazioni, e previa validazione della relazione sulla prestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

La produttività dell'anno 2022 è stata erogata nel mese di agosto 2023 (Determinazione di liquidazione n. 366 del 08.08.2023).

Per la quantificazione del fondo anno 2022 si rimanda alla determinazione n. 270 del 18/10/2022.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Il Bilancio di previsione contiene nelle sue poste tutte le somme necessarie a finanziare il Fondo.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ EX ART. 45 COMMA 10

Art. 45 comma 10

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a Bilancio.

L'art. 45 comma 10 chiarisce che *“gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti”*.

La quantificazione pertanto non dovrà più tenere conto dell'importo stanziato nel 2016 ma permane l'obbligo di rispettare gli obblighi di finanza pubblica.

Come analiticamente riportato nell'allegato alla qui presente, l'importo stanziato nel 2023 per dette indennità è il medesimo dell'importo stanziato nel 2022, pari a complessivi **€ 7.228,36**

QUANTIFICAZIONE RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Art. 45 comma 11

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto 2019-2021 all'art. 45 comma 11 disapplica l'art. 17, comma 8 del CCRL 01.08.2002 il quale prevedeva che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Essendo venuto meno tale limite la quantificazione delle risorse destinate al lavoro straordinario sono state rideterminate in **€ 5.000,00** rispetto al precedente valore del 1998 stabilito in Euro 2.662,86, fermo restando che il ricorso al lavoro straordinario deve essere comunque motivato da esigenze organizzative legate a situazioni di lavoro eccezionali e non prevedibili. Resta inoltre in vigore il limite massimo annuo individuale per prestazioni straordinarie di cui all'art. 17, comma 10 del CCRL 01.08.2002.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI DI SALARIO ACCESSORIO

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 45 – risorse stabili	€ 31.993,49
Fondo art. 45 – risorse variabili	€ 17.816,00
TOTALE FONDO	€ 49.809,49
Voci stipendiali art. 45 c. 10	€ 7.228,36
Fondo lavoro straordinario art. 45 c. 11	€ 5.000,00

VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE COMUNE DI POVOLETTO

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di finanza pubblica le risorse destinate annualmente alla spesa complessiva di personale scontano il limite previsto dall'art. 22 della LR 18/2015.

Il competente ufficio ha pertanto proceduto a quantificare la spesa di personale anno 2023, comprensiva delle risorse destinate all'incentivazione del personale, rilevando che la stessa rispetta i parametri di sostenibilità stabiliti dalla normativa e della deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020 come modificata dalla DGR n.1994 del 23 dicembre 2021.

LA RESPONSABILE TPO
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Silvia Castagnotto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005